



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA IV - TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 382 DEL 28-06-2022

DI CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO

IL CAPO AREA

Vista la domanda di concessione di suolo pubblico prot.n.9134 del 20/05/2022 presentata dal sig. [redacted] nato a Lentini il [redacted] e residente a Carlentini in via [redacted] titolare di [redacted] di subingresso attività prot.n.7891 del 02/05/2022 per attività di somministrazione alimenti e bevande, esercitata nel chiosco ubicato a Carlentini in [redacted];

Vista la determinazione n.597 del 19/09/2005 e n.586 del 28/12/2017 di concessione in uso di suolo pubblico rilasciata allo sig. [redacted];

Considerato che il sopracitato [redacted] ha ottemperato regolarmente al pagamento annuo relativo alla TOSAP;

Vista la determina del Commissario Straordinario n.5 del 18/02/2000 avente per oggetto "Individuazione di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita di cui alla L.R.n.18/95;

Vista l'autorizzazione sindacale di agibilità prot.n.15260 del 13/09/2005;

Vista la Concessione Edilizia n.41 del 07/04/2005 relativa alla edificazione di un chiosco previa demolizione di quello esistente.

Visto il comodato d'azienda stipulato in data 01/04/2022 tra i sigg. [redacted] (comodante) e [redacted] (comodatario) registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Siracusa in data 30/04/2022;

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 17/03/2009;

Visto l'art.8 del sopra richiamato Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 17/03/2009;

Visti i regolari versamenti dovuti per il pagamento della TOSAP;

CONCEDE IN USO E VOLTURA

al sig. [redacted] nato a Lentini il 03/12/1992 e residente a Carlentini in via [redacted] n. [redacted] la superficie di mq.20 di suolo pubblico a Carlentini in [redacted] per esercitare nel chiosco ivi installato l'attività di somministrazione alimenti e bevande alle stesse condizioni e scadenze riportate nella Determina Dirigenziale n.597 del 28/12/2017;

Si specifica inoltre che l'occupazione del suolo pubblico è soggetta al versamento della tassa che deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento del conguaglio è effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento



all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore. Il versamento potrà avvenire mediante l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero mediante altra modalità prevista dal Comune stesso.

Il Concessionario si obbliga a :

- a) Non alterare la struttura del suolo impegnandosi alla scadenza della concessione, al ripristino dello stato dei luoghi;
- b) Risarcire al Comune tutti i danni che eventualmente potranno arrecarsi alle tubazioni di scarico, idriche, del gas, ai cavi elettrici, alle opere stradali, ai marciapiedi e ad ogni altro manufatto insistente sull'area pubblica;
- c) Provvedere, a proprie spese, alla costante e perfetta manutenzione dell'opera;
- d) Eseguire, a proprie cure e spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie al manufatto oggetto della concessione a causa o in occasione di lavori che il comune debba eseguire sulla strada, piazza o ad aree su cui insiste l'occupazione;

Inoltre il concessionario è obbligato a provvedere alla costante pulizia dell'area circostante il chiosco. E' vietato depositare o abbandonare rifiuti provenienti dall'attività, dal medesimo gestita, sul suolo pubblico indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio, della via o piazza prospiciente. In caso di violazioni degli obblighi sopra esposti può essere applicata la sanzione della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico e in caso di recidive violazioni alla revoca della stessa.

Si precisa inoltre che la presente concessione è a titolo oneroso e pertanto il mancato pagamento della tassa annuale di occupazione suolo pubblico costituisce motivo di decadenza e revoca della stessa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di concessione, il concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, ordine pubblico, di regolamento di ordinanze comunali che regolano la materia.

Carlentini 22 giugno 2022



IL CAPO AREA IV
(Arch. S. Palermo)